

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1962

Modifiche alle indennità di cassa a favore del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari

ONOREVOLI SENATORI. — L'indennità di cassa a favore del personale provinciale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari trae la sua origine istitutiva dalla legge 11 agosto 1921, n. 1081, contenente « provvedimenti per il riordinamento degli Uffici del Registro e delle Conservatorie dell'Ipoteca », e si pose, a suo tempo, come un atto di giustizia vivamente atteso dal personale dopo il passaggio dal regime di retribuzione ad aggio a quello di stipendio fisso a ruoli aperti, com'è dato di leggere nella relazione illustrativa del provvedimento.

L'indennità in parola poteva considerarsi, a quell'epoca, veramente soddisfattiva dei rischi derivanti dal maneggio del pubblico denaro o dei valori o delle materie affidate in gestione, avuto riguardo, soprattutto, alla delicatezza dei compiti di istituto, sovrastati allora, come ora, dal peso schiacciante della responsabilità contabile, secondo le regole della vigente legge per l'ammi-

nistrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Giova ricordare, a tal riguardo, che l'indennità di cassa a favore dei titolari degli Uffici del Registro e degli Uffici misti del Registro e delle Ipotecche, secondo la misura prevista dalla legge istitutiva (articolo 3), presentava, per categorie di ufficio, la seguente consistenza annua:

lire 1.900 per gli Uffici di 1^a categoria;
lire 1.100 per gli Uffici di 2^a categoria;
lire 500 per gli Uffici di 3^a categoria.

Al personale della carriera esecutiva, addetto al maneggio del pubblico denaro o dei valori, invece, l'indennità annua, ragguagliata, del pari, all'importanza dell'ufficio, era stabilita nella seguente misura:

lire 400 per gli Uffici di 1^a categoria;
lire 250 per gli Uffici di 2^a categoria;
lire 150 per gli Uffici di 3^a categoria,

Con decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, le suddette indennità furono, poi, modificate nelle seguenti misure annue:

a) a favore del titolare dell'Ufficio

lire 7.600 per gli Uffici di 1^a categoria;

lire 4.400 per gli Uffici di 2^a categoria;

lire 2.000 per gli Uffici di 3^a categoria;

b) a favore del personale esecutivo

lire 1.600 per gli Uffici di 1^a categoria;

lire 1.000 per gli Uffici di 2^a categoria;

lire 600 per gli Uffici di 3^a categoria.

Nel disegno di legge sono stati osservati, per quanto concerne l'attribuzione dell'indennità in questione, i criteri originariamente stabiliti dalla succitata legge n. 1081 del 1921, con le sole variazioni dettate dalle sopravvenute esigenze organizzative del pubblico servizio.

Negli Uffici del Registro di maggiore importanza, nei quali è stato reso operante il servizio autonomo di cassa istituito con la legge 15 maggio 1954, n. 270, l'indennità dovuta, ai sensi delle norme vigenti, al Procuratore del Registro ed al personale di collaborazione che lo coadiuva nel maneggio del denaro e dei valori, spetta ora al Cassiere e al personale che eventualmente attenda con lui all'espletamento delle suddette mansioni del servizio di cassa (articolo 3, ultimo comma, cit. legge n. 270 e articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054).

Negli altri Uffici del Registro, invece, tale indennità compete, come in passato, al Capo dell'Ufficio e, in misura congruamente ridotta, al personale appartenente alle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, che con lui eventualmente collabori al maneggio del denaro o dei valori.

Ove le indennità concesse nel 1921 si fossero raggugliate al costo della vita, in base all'indice di rivalutazione della lira, secondo i coefficienti pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (69,51 e, per arrotondamen-

to matematico, 70), le varie misure si sarebbero dovute stabilire ad un punto di gran lunga superiore a quello accolto negli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento.

Risponde, invero, ad una esigenza di giustizia conservare e non peggiorare le posizioni economiche già acquisite al personale, specie quando ai compiti di istituto siano connessi rischi imprevedibili, che si appalesano rilevantissimi, se rapportati al volume delle riscossioni, che negli Uffici del Registro di prima categoria spaziano da un massimo di 24 miliardi ad un minimo di 260 milioni annui (cfr. classificazione degli Uffici del Registro - Boll. Uff. Tasse - 1960 - aprile-maggio).

Nel fissare le nuove misure delle indennità, non si è potuto, però, fare a meno di tener presente la situazione esistente in altri settori dell'Amministrazione, secondo il parere espresso al riguardo dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con nota del 20 giugno 1961, n. 119943, Div. XXV, condiviso dal Ministro per la riforma dell'amministrazione, con lettera del 5 luglio 1961, n. 9677/4/6/4.

Il Ministero del tesoro, infatti, nel prestare il proprio consenso alla revisione dell'indennità di cassa, stante la palese inadeguatezza delle misure vigenti, aveva osservato che i primi due importi, inizialmente stabiliti all'articolo 1 del disegno di legge (lire 90.000 annue per i titolari degli Uffici di 1^a categoria e lire 54.000 per quelli di 2^a), erano superiori alle somme varianti da lire 2.000 a lire 5.000 mensili (cioè da lire 24 mila a lire 60.000 annue), dell'analogo indennità di cui alla legge 31 gennaio 1957, n. 21, prevista per i cassieri delle Amministrazioni centrali e che, pertanto, bisognava ridurre entro i limiti suddetti le indennità allo studio, anche al fine di evitare riferimenti e richieste da parte di altro personale, con conseguenze onerose per il bilancio dello Stato.

Le indennità previste dall'unito disegno di legge, perciò, non superano quelle stabilite dalla succitata legge 31 gennaio 1957, n. 21, pur considerando che, tenuto conto delle particolari condizioni in cui si svolge il ser-

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vizio di cassa negli Uffici del Registro, sarebbe stato pienamente giustificato un più adeguato soddisfacimento delle giuste aspettative del personale.

Per quanto concerne l'applicazione del provvedimento in esame, si è ritenuto opportuno, per ovvie ragioni, di retrodatarne gli effetti al 1° luglio 1961, anche in considerazione del fatto che i cassieri contabili, nel periodo che va dal mese di ottobre del 1960 (data di entrata in funzione del servizio autonomo di cassa) al 30 giugno 1961, hanno concorso col Capo dell'ufficio al riparto proporzionale della tenue indennità di lire 7.600 annue, senza percepire alcun altro compenso per i rischi affrontati.

Con l'articolo 5 del disegno di legge si è stabilito, infine, che alla copertura dell'onere, valutato in lire 80 milioni, per l'esercizio 1961-62, sarà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, concernente modifiche in materia d'imposta generale sull'entrata.

Si precisa, al riguardo, che la formulazione degli articoli 4 e 5 è stata suggerita dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P., con lettera del 30 gennaio 1962, n. 158031, con la quale lo stesso Dicastero ha prestato definitiva adesione al ripetuto provvedimento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'indennità spettante ai titolari degli Uffici del Registro e degli Uffici misti del Registro e di conservazione dei registri immobiliari a norma dell'articolo 3 della legge 11 agosto 1921, n. 1081, e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 529, nonché ai cassieri titolari degli Uffici del Registro con servizio autonomo di cassa ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 270, per i rischi derivanti dalla gestione del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia, è stabilita nella seguente misura annua:

lire 60.000 per gli Uffici di 1^a categoria;

lire 36.000 per gli Uffici di 2^a categoria;

lire 24.000 per gli Uffici di 3^a categoria.

Art. 2.

Negli Uffici in cui il servizio di cassa è disimpegnato oltre che dal titolare anche da altri impiegati, appartenenti alla carriera direttiva o di concetto, e negli Uffici con servizio autonomo di cassa, in cui il Cassiere titolare è coadiuvato da altri impiegati del ruolo cassieri, l'indennità di cassa è attribuita, con decreto del Ministro per le finanze, ai detti impiegati, nella misura ridotta annua di lire 24.000 per gli Uffici di

1^a categoria, di lire 18.000 per quelli di 2^a categoria e di lire 12.000 per gli Uffici di 3^a categoria.

Art. 3.

Negli uffici in cui il maneggio del pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia è affidato ad impiegati della carriera esecutiva, è assegnata ai detti impiegati, con decreto del Ministro per le finanze, una indennità annua di:

lire 19.000 per gli Uffici di 1^a categoria;

lire 12.000 per gli Uffici di 2^a categoria;

lire 7.500 per gli Uffici di 3^a categoria.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1^o luglio 1961.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui alla presente legge.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, valutato in lire 80.000.000 per l'esercizio 1961-62, sarà provveduto con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, concernente modifiche in materia d'imposta generale sull'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.